



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno

AOO Politiche

Protocollo 0001092 del 05/03/2008

UOR: Uff1

T. 0261/0239



0'001092'050308

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

e, p.c.: AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA'  
SOCIALE  
Direzione Generale dell'Immigrazione  
Via Fornovo, n.8  
00192 ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO  
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della  
Polizia delle Frontiere  
SEDE

OGGETTO: Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 recante  
"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime  
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.

Si informano le SS.LL. che dal 19 gennaio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo in oggetto indicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2008, che dà attuazione alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio in data 29 aprile 2004.

In particolare, per quanto di competenza, si richiama l'attenzione sull'art. 22 del citato decreto che prevede il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare a favore dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria con le modalità stabilite dall'art. 29 e seguenti del T.U. sull'immigrazione. E', pertanto, estesa la possibilità, da parte degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, di rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria. Detto nulla osta, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 34 del d.lgs. n.251/2007, potrà essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari, prima della conversione del titolo di soggiorno in protezione sussidiaria.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34, comma 4, la conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui si tratta, potrà avvenire soltanto al momento della scadenza del medesimo titolo di soggiorno.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Ciclosi)